



REGIME CONTRIBUTIVO 2024

ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE E DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

4 luglio 2024

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 2 agosto 2024 *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno](#), oppure, al seguente indirizzo:

CONSOB
Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali. I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito internet della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli. Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall’attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e.mail: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.



1. Premessa

La Consob procede annualmente a determinare, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, i soggetti tenuti alla contribuzione, la misura della contribuzione dovuta, nonché le modalità ed i termini di versamento di tale contribuzione.

Il relativo provvedimento, una volta adottato, è - a norma di legge - sottoposto a verifica di legittimità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, sentito il Ministero dell'Economia, lo rende esecutivo.

Il provvedimento valevole per l'anno 2024 (delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023) è disponibile sul sito internet dell'Istituto nella Sezione "*Contributi di vigilanza*".

I criteri di tariffazione sin qui applicati hanno a suo tempo formato oggetto di formale consultazione con le Associazioni di categoria interessate.

In relazione all'evoluzione della normativa di riferimento riguardante le attività di vigilanza svolte sulle operazioni di cartolarizzazione e sui fornitori di servizi di crowdfunding, è risultato necessario procedere ad apportare talune modifiche al Regime contributivo in vigore. Dette modifiche formano oggetto della presente consultazione.

Si precisa che si tratta comunque di interventi limitati alle specifiche categorie indicate e non di una revisione complessiva dei criteri di tariffazione. Si precisa, altresì, che la presente consultazione non riguarda la misura delle tariffe contributive.

2. Modifiche proposte

2.1. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Si rammenta che nel vigente Regime contributivo, sono assoggettati al pagamento del contributo di vigilanza le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), i cedenti, i promotori ed i prestatori originari sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'art. 4-septies.2 comma 6 del d.lgs. n. 58/1998 nel periodo compreso dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (art. 3, lett. z) delibera 22915/23.

Il criterio di tariffazione adottato prevede il pagamento di un importo fisso *pro capite*.

La Commissione intende ridefinire la fattispecie contributiva prevedendo che sia tenuto al pagamento il soggetto designato ai sensi dell'art. 7 par. 2 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR), su cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g) del medesimo Regolamento, e che la misura del contributo, calcolata sempre in misura fissa, sia diversificata per tenere conto della diversa vigilanza espletata sulle operazioni di competenza Consob ai sensi degli artt. da 6 a 9 del SECR (Art. 4 septies.2, comma 6 lett. b) del d.lgs. n. 58/1998), rispetto alle cartolarizzazioni STS (Art. 4 septies.2, comma 6 lett. c) del d.lgs. n. 58/1998).

Nella tabella che segue sono riportate le modifiche al provvedimento sul Regime contributivo riguardanti i soggetti tenuti alla contribuzione e il criterio di tariffazione adottato



Soggetti tenuti alla corresponsione	Criterio di tariffazione
<i>Il soggetto designato ai sensi dell'art. 7 par. 2 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) su cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g) del medesimo Regolamento.</i>	Il contributo è pari a - € _____ per ogni operazione di competenza Consob ai sensi degli artt. da 6 a 9 del SECR (Art. 4 septies.2, comma 6 lett. b) del d.lgs. n. 58/1998) in essere alla data del 2 gennaio 2024; - € _____ per ogni operazione di cartolarizzazione STS (Art. 4 septies.2, comma 6 lett. c) del d.lgs. n. 58/1998) in essere alla data del 2 gennaio 2024.

2.2. FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

Con l'emanazione della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020) e del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, la normativa primaria è stata adeguata rispettivamente alla direttiva (UE) 2020/1504 e al Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese. In particolare, la direttiva e il regolamento hanno integrato la disciplina in materia consentendo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* di promuovere contemporaneamente sia offerte di *lending* che di strumenti finanziari (*lending based crowdfunding* e *investment based crowdfunding*).

Con delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 la Consob ha adottato il Regolamento in materia di servizi di *crowdfunding* in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 e degli artt. 4-sexies.1 e 100-ter del TUF.

Ai fini dell'assoggettamento a contribuzione della categoria, si rende necessario modificare il provvedimento sul Regime contributivo in vigore, definendo puntualmente l'ambito soggettivo di applicazione del contributo ai sensi delle nuove norme.

Per quanto attiene al criterio di tariffazione, in considerazione della fase di avvio dell'adozione della nuova normativa, che non permette ad oggi di avere a disposizione dati quantitativi riferiti all'attività (quali ad esempio i ricavi o il volume di affari), il contributo sarà commisurato in relazione al numero dei servizi di *crowdfunding* autorizzati e prevedendo che il contributo sia aumentato di un ulteriore importo, qualora il fornitore sia autorizzato a svolgere anche la gestione individuale di portafogli di prestiti.

È intenzione della Commissione valutare per il futuro l'introduzione di una modalità di calcolo del contributo di vigilanza variabile, che tenga conto della effettiva operatività (l'ammontare dei prestiti per il *lending crowdfunding* e la raccolta effettuata per i gestori *investment-based*).

Nella tabella che segue sono riportate le modifiche al provvedimento sul Regime contributivo riguardanti i soggetti tenuti alla contribuzione e il criterio di tariffazione adottato



Soggetti tenuti alla corresponsione	Criterio di tariffazione
<i>I fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati, ai sensi dell'art. 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998, alla data del 1° settembre 2024.</i>	<i>Il contributo è computato con riferimento ai servizi di crowdfunding autorizzati alla data del 1° settembre 2024 nelle seguenti misure: a) Servizio di investment based crowdfunding: € _____; b) Servizio di lending based crowdfunding: € _____; Il contributo è aumentato dell'importo di € _____ qualora il fornitore sia autorizzato a svolgere anche la gestione individuale di portafogli di prestiti.</i>

* * *

Tutto ciò premesso, la Consob è interessata a conoscere il parere dei partecipanti al mercato sugli aspetti che sono considerati rilevanti in relazione all'introduzione delle sopra indicate modifiche al regime contributivo dell'Istituto.

Le risposte dovranno pervenire entro il 2 agosto 2024.